



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
IL COMITATO NAZIONALE**

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all'Albo nella categoria 9

Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento riguardanti le disposizioni relative all'iscrizione in oggetto.

In relazione a tali richieste, il Comitato Nazionale ha specificato quanto segue:

1. Dotazione di personale tecnico.

Con circolare prot.n.1650 del 28 ottobre 2005 è stato chiarito che le unità di personale di cui all'allegato "C" della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, debbono essere legate all'impresa da rapporto di lavoro dipendente nelle forme previste dalla vigente normativa. Al riguardo il Comitato Nazionale ha specificato che può concorrere a soddisfare il requisito in esame anche il personale legato all'impresa da contratti di "lavoro a progetto" previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Ovviamente, resta l'obbligo della stessa impresa di garantire, alla scadenza dei suddetti contratti, la dotazione minima prevista in relazione alla classe d'iscrizione.

2. Pregressa esecuzione di interventi di bonifica.

La delibera 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, prevede che, ai fini dell'iscrizione nelle classi A, B e C della categoria 9, le imprese debbano dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica mediante la presentazione dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante, mentre nulla prevede per gli interventi effettuati in proprio e non per conto di terzi.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto che, nei casi di interventi di bonifica effettuati "in proprio" ai sensi del D.M. 471/99 (ad esempio a seguito di ordinanze o di iniziativa degli interessati), in luogo della suddetta documentazione possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti nel dettaglio le operazioni effettuate e i relativi valori.

3. Idoneità delle lauree in scienze ambientali ai fini della dimostrazione dei requisiti del responsabile tecnico.

Al fine di valutare l'idoneità di detti titoli di studio, il Comitato Nazionale ha ritenuto di fare riferimento al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, tra le quali quelle di biologo e geologo, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. In sintesi tale regolamento prevede l'istituzione, nell'ambito degli albi professionali, di sezioni ("A" e "B") e di settori; l'accesso alla sezione "A" avviene, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica, l'accesso alla sezione B con il titolo di laurea.

In particolare, il possesso della laurea specialistica quinquennale della classe 82/s - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio - è richiesta per sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A sia dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, sia dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.

La laurea triennale della classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura - consente di sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

Hanno identico valore legale, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello e appartenenti alla stessa classe.

L'art. 8 del DPR 328/01 prevede, infine, la salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al previgente ordinamento universitario.

In particolare, coloro che nel previgente ordinamento hanno conseguito il diploma di laurea (scienze ambientali) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sia per la sezione A che per la sezione B,

mentre coloro che hanno conseguito il diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per la sezione B, secondo la tabella A allegata al D.P.R. stesso.

Tutto ciò premesso il Comitato Nazionale ha ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, che i titoli di studio in esame possano essere riconosciuti idonei ai fini della qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 9.

Inoltre, tenuto conto della nuova disciplina in materia di ordinamento delle professioni, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover precisare le disposizioni contenute all'allegato "F" della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO. In particolare, ha precisato che alla legenda in calce alla tabella di cui a detto allegato la sigla "L" deve leggersi, relativamente al livello del titolo di studio, "laurea specialistica quinquennale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento universitario" e la sigla "DU" deve leggersi "laurea triennale o diploma universitario triennale ai sensi del previgente ordinamento universitario"

4. Computo degli anni di esperienza richiesti al responsabile tecnico.

Ai fini dell'esperienza prevista per conseguire la qualificazione di responsabile tecnico il Comitato Nazionale ha chiarito che per ogni anno necessario deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli interventi stessi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe d'iscrizione.

Gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi, ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, per ciascuno degli anni interessati dagli interventi stessi.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia